



Città di Lecce

Ordinanza n. 1698 del 10/10/2018

Oggetto: Ordinanza per la tutela della sicurezza urbana nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari, nonostante le disposizioni contenute nel *Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 18 dicembre 2014, che vieta dalle ore 22,00 alle 06,00 *“la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, plastica o latta fatta eccezione per i bicchieri di carta”*, persiste una situazione di grave degrado urbano e si registrano crescenti problemi di ordine pubblico dovute a risse, rumori, schiamazzi ed ubriachezza molesta che in diverse occasioni è sfociata in episodi di violenza verbale e fisica;
- la presenza delle suddette criticità è, nella maggior parte dei casi, conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche, derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi siti nelle succitate vie;
- sono numerosissime le richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di Polizia ed al Comando di Polizia Locale, in relazione a fatti provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla presenza di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, costituiscono centri di aggregazione di persone senza fissa dimora o sbandati alla ricerca di alcolici a poco prezzo, che poi stazionano in quella zona dando vita ad aggregazioni pericolose;
- i fatti sopra descritti sono stati accertati dagli interventi operati dalle forze di polizia che hanno registrato ripetuti episodi di schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e occupazione degli spazi pubblici, accompagnati in alcuni casi anche da atti di violenza sulle persone, dovuti soprattutto all'abuso di alcool, come accaduto negli ultimi giorni con il grave ferimento di una persona in una rissa;
- quest'ultimo episodio rappresenta solo un esempio della situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità e del progressivo degrado urbano che sta ingenerando, soprattutto nei residenti, la percezione di una crescente insicurezza sociale;

- con ordinanza sindacale n. 1697 del 09/10/2018 nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi e Don Bosco in Lecce venivano vietati, a far data dal 10/10/2018 e sino al 08/11/2018, dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di ogni giorno della settimana:
 - a) la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, plastica o latta fatta eccezione per i bicchieri di carta con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione;
 - b) l'abbandono in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, di qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti.
- per mero errore non veniva individuato piazzale Oronzo Massari interessato invece dalle criticità sopra evidenziate.

CONSIDERATO CHE:

- la sicurezza urbana, così come definita dall'art. 4 nel DL 14/2018 (Disposizioni in materia di sicurezza delle città) costituisce *“un bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;*
- la presenza di bottiglie e/o contenitori in vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- l'uso improprio dei contenitori di vetro che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, su suolo pubblico, comportano un pericolo per l'incolumità dei residenti e dei passanti oltre che il danneggiamento ed il degrado degli spazi pubblici;
- più volte, i residenti hanno manifestato il loro scoraggiamento ed il loro disagio a seguito di nuovi episodi di violenza e di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;
- è necessario, di conseguenza, adottare ulteriori provvedimenti, oltre quelli già previsti dall'ordinamento nazionale, al fine di prevenire i problemi di abuso di alcool e di consentire la libera circolazione e la fruibilità degli spazi pubblici a tutti i cittadini.

RITENUTO CHE:

- per le ragioni esposte in premessa, sussiste la reale necessità di contrastare comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazione da parte dei cittadini e degli organi di stampa;
- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;
- le evidenti ragioni di interesse pubblico possano essere salvaguardate mediante il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi commerciali siti nelle vie Oronzo

Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari dalle ore 20,00 alle ore 06,00, di ogni giorno della settimana.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 54, comma 4, ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l'art. 54, comma 4 bis prevede inoltre che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcol o all'uso di sostanze stupefacenti";
- l'art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro";
- l'art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero specifiche norme regolamentari".

PRESO ATTO che in data 08/10/2018 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 1697 del 09/10/2018.

ORDINA

nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel Piazzale Oronzo Massari in Lecce:

1) è vietato dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di ogni giorno della settimana:

- **la vendita anche a mezzo di distributori automatici, per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro, plastica o latta fatta eccezione per i bicchieri di carta con esclusione del consumo all'interno dei locali e gli spazi concessi agli esercizi pubblici di somministrazione;**
- **l'abbandono in luogo pubblico, fuori dai cestini getta-carta, di qualunque contenitore vuoto di bevande e/o alimenti.**

AVVERTE

Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo di 30 giorni intercorrente tra il 10/10/2018 ed il 08/11/2018 nelle vie Oronzo Quarta, Duca degli Abruzzi, Don Bosco e nel piazzale Oronzo Massari in Lecce.

1. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL con l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00.
2. Le violazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, ovvero il divieto per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
3. Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24 alle 7 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e sarà disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
4. In caso di inosservanza della presente ordinanza i responsabili saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Lecce, 10/10/2018

IL SINDACO
Carlo Salverino

